



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI**

[www.napoli.guardiacostiera.it](http://www.napoli.guardiacostiera.it)

## **ORDINANZA NR. TE/ 2023** (vedi stringa protocollo)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942;
- VISTO** il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 comma 7, concernente il potere del Comandante di porto, Capo di Circondario Marittimo di disciplinare con ordinanza nelle aree portuali aperte all'uso pubblico;
- VISTO** il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;
- VISTE** le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti – nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24.02.1995 e 14.04.1995 in materia di circolazione stradale in ambito dei porti, in uno ai contenuti del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, pervenuto al Comando Generale del Corpo dell'Capitanerie di porto con prot.n. 302569 in data 29/05/2019, che acclarano la competenza dell'Autorità marittima in materia;
- VISTA** la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura di Napoli, nella quale è stato deciso di prevedere il dispositivo di limitazione del traffico cittadino;
- VISTA** l'Ordinanza Dirigenziale n. 202 in data 02.05.2023 del servizio Viabilità e Traffico del Comune di Napoli, con la quale ha istituito nei giorni 3,4 e5 maggio 2023, di un particolare dispositivo di circolazione nell'area centrale di Napoli;
- SENTITA** l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale che ha espresso il proprio nulla osta alla chiusura temporanea dei varchi portuali;
- RITENUTO NECESSARIO** ai sensi e per gli effetti dell'art.6 comma 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, in ordine alla relativa potestà ricadente in capo all'Autorità marittima, di dover disciplinare la circolazione in ambito portuale in ragione del dispositivo di circolazione nell'area centrale di Napoli istituito dal comune di Napoli;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 81 e 82 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

## **RENDE NOTO**

Che il Comune di Napoli con l'Ordinanza Dirigenziale n. 202 in data 02.05.2023 del servizio Viabilità e Traffico, in occasione dei festeggiamenti dello scudetto, ha istituito il divieto di transito e circolazione veicolare nel centro cittadino nei giorni e negli orari di seguito riportati:

- a) dalle ore 21:00 del giorno 03/05/2023 alle ore 2:00 del giorno 04/05/2023 e comunque fino a cessate esigenze che saranno valutate dall'Autorità di P.S.;
- b) dalle ore 21:00 del giorno 04/05/2023 alle ore 2:00 del giorno 05/05/2023 e comunque fino a cessate esigenze che saranno valutate dall'Autorità di P.S.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

Nei giorni e negli orari di cui al "RENDE NOTO", in occasione dei festeggiamenti dello scudetto, i varchi di accesso alla viabilità cittadina quali: Area Molo Beverello, Piazzale Immacolatella Vecchia, Varco Pisacane e varco Sant'Erasmus, sono chiusi in uscita al traffico veicolare, fatta eccezione per i veicoli per i quali è prevista specifica deroga al punto B) della Ordinanza Dirigenziale del Comune di Napoli in premessa citata, ovvero:

1. veicoli delle forze dell'Ordine, di soccorso e di emergenza;
2. gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Servizi S.p.a. adibiti al trasporto disabili;
3. i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
4. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
5. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
6. gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente;
7. gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;
8. i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco. La richiesta di deroga può essere inoltrata via fax o via mail al Servizio Polizia Locale unitamente alla certificazione del Parroco o dell'Ufficiale di Stato Civile.;
9. i veicoli (di proprietà/in uso momentaneo/ecc.) utilizzati dal personale delle forze di polizia e della Prefettura di Napoli chiamati ad assumere o lasciare il servizio nell'ambito del presente dispositivo;
10. i veicoli di proprietà del personale operante nei servizi pubblici, previa esibizione di attestazione di servizio rilasciata dall'Ente/Società/Azienda di appartenenza;

11. i veicoli di proprietà delle strutture ricettive, aventi sede interna all'area del centro cittadino di cui alla lettera A) dell'Ordinanza Dirigenziale n. 202 in data 02.05.2023, oggetto di divieto di transito e di circolazione veicolare, adibiti al trasporto di persone per conto proprio, per il trasporto dei clienti da e per le strutture ricettive interne alla zona oggetto del divieto, condotti da autisti qualificati muniti di idonea attestazione rilasciata dai responsabili delle strutture e con esposizione, in modo ben visibile e riconoscibile sul veicolo, di distintivo identificativo della struttura ricettiva.

## **Articolo 2**

Il presente provvedimento disciplina esclusivamente la circolazione veicolare in occasione dell'evento di che trattasi.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati, dagli artt. 1161 (comma 2) e 1174 (comma 2) del Codice della Navigazione, nonché ai sensi del Decreto legislativo n° 285/1992 e ss.mm..

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

## **Articolo 3**

### **Disposizioni finali**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov/napoli.it](http://www.guardiacostiera.gov/napoli.it).

IL COMANDANTE  
Amm. Isp. (CP) Pietro G. VELLA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D-lgs 82/2005-art-21  
Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIETRO VELLA

In Data/On Date:  
mercoledì 3 maggio 2023 13:40:29